

All. 1

ASSOCIAZIONE GENITORI DI RANICA

STATUTO SOCIALE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita in Ranica (BG), alla Via Simone Elia, n.2, una libera associazione, regolata ai sensi e a norma del Titolo II capo III, articoli 36 e seguenti del codice civile, nonché del presente Statuto, denominata "Associazione Genitori di Ranica".

ARTICOLO 2 - SCOPO

1. L'associazione è apatica, apolitica e senza scopo di lucro. E' altresì indipendente da ogni movimento politico e confessionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2. E' un' Associazione di promozione e di solidarietà sociale con finalità culturali. Essa, persegue i seguenti scopi :

- La promozione e la realizzazione di iniziative e di attività complementari a quelle scolastiche;
- L'integrazione di assistenze scolastiche;
- Finanziare e gestire attività culturali, formative ed extra scolastiche per alunni, genitori ed insegnanti di Ranica;
- Promuovere mostre, esposizioni, seminari, convegni, concorsi, meeting;



- Promuovere relazioni con le autorità degli enti locali, delle agenzie formative, sanitarie e gestionali del territorio;

- Produrre materiali informativi ed editoriali sulle tematiche educative.

3. L'Associazione, al fine di rendere maggiormente confortevole lo svolgimento dell'attività sociale, istituirà tutti i servizi connessi a ciò idonei.

4. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

5. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci, con diritto di voto singolo per approvazione e modifica di statuto e di regolamento e per la nomina degli organi direttivi, nonché dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

6. E' esclusa ogni limitazione dei diritti degli associati a causa della temporaneità della partecipazione. Tutte le cariche associative sono gratuite e gratuite le prestazioni dei soci.

ARTICOLO 3 - DURATA

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Possono far parte dell'Associazione coloro che versano la quota associativa annuale e che condividono il presente statuto.
2. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
3. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. La quota associativa è personale e non è trasferibile ad altri soggetti terzi o non rivalutata, è singola per ogni persona ed ogni tessera deve necessariamente essere intestata al socio. Il *quantum* di quota associativa annuale è deciso dal Direttivo all'inizio di ogni anno sociale.

ARTICOLO 5 – DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo Articolo 13.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

ARTICOLO 6 – DECADENZA DEI SOCI

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - A. Dimissione volontaria;
 - B. Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - C. Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea ordinaria, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - D. Scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente Statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), potrà essere assunto eccezionalmente dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica successiva

da parte della competente assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

ARTICOLO 7 - ORGANI

1. Gli organi sociali dell'Associazione sono:

A. L'Assemblea generale dei soci;

B. Il Presidente;

C. Il Consiglio Direttivo;

D. Il Collegio dei Revisori dei conti.

2. Le cariche sociali sono elettive e sono svolte a titolo gratuito.

ARTICOLO 8 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della propria quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in seduta ordinaria, di norma, entro il mese di Aprile a termine del periodo di gestione, ed in via straordinaria quando sia necessaria ovvero il Presidente o due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo lo richiedono.

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere altresì richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con



il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

3. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

4. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

5. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

6. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

7. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

8. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

9. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le

formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 9 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, al massimo un numero di 10 (dieci) soci.

ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria dovrà essere indetta almeno cinque giorni prima della riunione mediante affissione di avviso presso la sede dell'associazione e/o contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica (anche certificata), fax o telegramma, sito internet dell'associazione, esposizione c/o bacheche dei plessi scolastici.
Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere istituita a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente per la discussione del programma, per l'approvazione del conto consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta, inoltre, all'assemblea deliberare sull'adozione degli indirizzi, delle linee programmatiche, delle attività e delle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali,

per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, per l'elezione delle cariche sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

ARTICOLO 11 – VALIDITA' ASSEMBLEARE

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con esclusione delle deleghe.

3. Tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti e le rispettive delibere sono prese a maggioranza dei presenti con esclusione delle deleghe.

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata, con le stesse modalità e termini di quella ordinaria, e cioè dal Consiglio Direttivo almeno 5 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso presso la sede dell'associazione e/o contestuale comunicazione agli associati a mezzo

posta ordinaria, elettronica (anche certificata), fax o telegramma, sito internet dell'associazione, esposizione c/o bacheche dei plessi scolastici. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, elezione ed integrazione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

ARTICOLO 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto, su determinazione dell'assemblea, da un numero stabilito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 20 (venti) membri eletti, più il Presidente, e con almeno un genitore rispettivamente della scuola materna e della scuola dell'obbligo. Il Consiglio Direttivo si riunisce a richiesta del Presidente ovvero di due terzi dei membri facenti parte, comunque non meno di quattro volte all'anno. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito programma le attività e redige il bilancio sociale, nomina, in prima seduta, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario che costituiscono il comitato esecutivo, il quale potrà adottare decisioni in caso d'urgenza, che dovranno essere poi ratificate dallo stesso Consiglio Direttivo e, se occorre, dall'assemblea. Compito del Direttivo sarà nominare inoltre il Tesoriere. Il Segretario ed il Tesoriere potranno essere scelti anche tra persone non appartenenti al Consiglio Direttivo. Tutti gli incarichi sociali



si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni, non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri membri in carica che lo compongono. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, sarà determinante e prevarrà il voto del Presidente.

3. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

4. Al Consiglio Direttivo stesso sono demandati tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

ARTICOLO 14 - DIMISSIONI

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che

abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di 20 giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 15 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Sono altresì compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto del quorum di cui all'art. 8, comma 2;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

g) Stabilire quote associative e modalità di versamento.

ARTICOLO 16 - IL PRESIDENTE

1. Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza con potere di firma e delega.

ARTICOLO 17 – IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ARTICOLO 18 – IL SEGRETARIO

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere, se ricopre ambedue le cariche, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e dei registri sociali nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 19 – IL RENDICONTO

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

ARTICOLO 20 – ANNO SOCIALE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO

1. L'associazione è costituita a tempo indeterminato. L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio e terminano al 31 dicembre di ciascun anno (o diverso periodo liberamente scelto dall'associazione). Il Consiglio Direttivo procede alla convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per sottoporre all'approvazione il rendiconto economico e finanziario consuntivo afferente il passato anno sociale e il rendiconto economico e finanziario preventivo per l'anno sociale in corso. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, utili o avanzi di gestione, ovvero fondi sociali allocati nella situazione patrimoniale dell'associazione o riserve o altre poste di



capitale netto. Il divieto, di cui sopra, non si applica nel caso la destinazione o distribuzione di utili, avanzi, fondi o riserve sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge. Eventuali poste attive dovranno comunque essere reinvestite a favore delle attività sociali istituzionali statutariamente previste. I rendiconti economici finanziari consuntivi e preventivi debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro consultazione.

ARTICOLO 21 - PATRIMONIO

1. I fondi dell'associazione ed i mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai versamenti volontari dei genitori e da ogni altro versamento, oblazione, lascito, donazione e da qualsiasi altro contributo erogato da parte di Enti ed associazioni locali, Provincia e Regione, nonché dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione stessa.

ARTICOLO 22 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non soci, nominati dall'assemblea. I membri durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili una sola volta. In prima riunione il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il proprio Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge la funzione di controllo contabile e dell'andamento della gestione economica e finanziaria, partecipa con diritto di parola alle riunioni del Consiglio

Direttivo, cui comunica le proprie valutazioni, e vigila sull'osservanza dello Statuto.

ARTICOLO 23 - SEZIONI

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

ARTICOLO 24 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. I Soci si impegnano ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti societari.
2. I Soci si impegnano altresì, a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra i Soci stessi in relazione alle attività societarie o nei confronti dell'Associazione. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale.

ARTICOLO 25 - SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria con l'approvazione secondo i quorum deliberativi indicati nel precedente art. 11,c.2-3 del presente Statuto.
2. Lo scioglimento dell'associazione potrà avvenire:
 - Per delibera di $\frac{3}{4}$ dei Soci dell'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione e in ordine alla devoluzione dell'eventuale

residuo attivo del patrimonio dell'associazione;

- Per impossibilità sopravvenuta di funzionamento.

3. Effettuata la liquidazione, i beni e la destinazione del patrimonio residuo, soddisfatti ogni debito e pendenza, saranno devoluti ad un'altra associazione che persegua finalità ed ispirazioni socio-culturale analoghe e/o operante nel medesimo settore in favore di ragazzi e genitori, fatta salva diversa destinazione imposta ex-*Lege*.

ARTICOLO 26 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, in subordine, le disposizioni e le norme del Codice Civile che regolano le associazioni, nonché le norme in materia di volontariato.

2. Il presente statuto approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, appositamente convocata il 31.07.14 deve essere osservato come atto fondamentale e sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto della associazione, ed entra in vigore il .

pleantia

Marchetti